



# G. TOSI SRL

Capitale Sociale € 1.767.000,00 I. V.

COD. FISC. / P. IVA 01195770126

Tel. 39 /0331 / 344811 - Fax 39 /0331 / 344890

Viale Dell'Industria 61 - 21052 Busto Arsizio (VA)

REA Varese 162075 – e-mail: info@gtosi.com

Vi ringraziamo della preferenza che ci riservate e Vi comunichiamo le condizioni generali che regoleranno i nostri rapporti in merito alle commesse che ci fornirete per lavorazioni di preparazione, candeggio, tintura, stampa e finissaggio tessile.

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- 1) **CONTRATTO** – Ogni rimessa d'ordine o di merce da parte del committente, comporta l'accettazione senza riserve di queste condizioni generali; eventuali deroghe anche parziali possono farsi valere solo se siano state preventivamente pattuite per iscritto.
- 2) **UNICITA' DEL CONTRATTO** – Per le lavorazioni di perfezionamento si stipula un unico contratto che disciplina il rapporto per tutta la sua durata anche in caso di consegne frazionate della merce da parte del committente o di prestazioni successive da parte del trasformatore.
- 3) **PRESA CONSEGNA DELLA MERCE**– La merce è resa e presa allo stabilimento del trasformatore e viaggia per conto e rischio del committente anche se franca di porto o trasformata con i mezzi del trasformatore. La merce deve essere accompagnata da bolla di consegna descrittiva; la firma di ricevuta della merce impegna il trasformatore solo per il numero delle pezze o dei colli. La merce rimessa per la lavorazione si intende di proprietà del committente salva sua diversa comunicazione scritta.
- 4) **MAGAZZINAGGIO DELLA MERCE ED ASSICURAZIONI RISCHI** – Il trasformatore non assume responsabilità per il magazzinaggio se non e solo limitatamente alla colpa grave per la merce già disposta dal committente per la lavorazione e non ancora messa a disposizione del committente stesso. Ove il committente non disponga già di copertura assicurativa per le merci di sua proprietà esistenti presso il trasformatore ed abbia ottenuto la rinuncia ed ogni azione di surrogazione da parte della compagnia di Assicurazione nei confronti del trasformatore, richiamato il disposto dell'articolo 1673 C.C., la copertura di rischi, nel limite delle condizioni contrattuali delle società di assicurazioni, è fatta solo se richiesta per iscritto dal committente, a sue spese e per i valori dallo stesso dichiarati; in tale ipotesi, in caso di sinistro, il trasformatore corrisponderà la somma erogata dalla società di assicurazione e con tale versamento avrà soddisfatto ogni sua obbligazione. Trascorsi 15 giorni dalla messa a disposizione del committente della merce lavorata o greggia, il trasformatore addebiterà al committente, a solo titolo di penale, l'importo corrispondente al 2.5% annuo del valore della merce restando sollevato da ogni responsabilità di conservazione.
- 5) **DISPOSIZIONI DI LAVORAZIONE** – Il committente deve dare per iscritto le disposizioni di lavorazione con tutti gli elementi per un'esecuzione appropriata e completa, adottando la terminologia corretta e deve precisare altresì la composizione, lo stato, le condizioni e la quantità della merce. Le lavorazioni successive della merce si intendono riferite alla prima partita industriale. Il trasformatore può, a suo insindacabile giudizio, ritenere di non poter procedere alla lavorazione comunicandolo al committente e mettendo la merce a sua disposizione. La



# G. TOSI SRL

Capitale Sociale € 1.767.000,00 I. V.

COD. FISC. / P. IVA 01195770126

Tel. 39 /0331 / 344811 - Fax 39 /0331 / 344890

Viale Dell'Industria 61 - 21052 Busto Arsizio (VA)

REA Varese 162075 – e-mail: info@gtosi.com

verifica specifica della merce prima o dopo la lavorazione sarà eseguita presso il trasformatore solo previa richiesta scritta del committente ed a sue spese. Il trasformatore ha diritto di prelevare campioni di merce per le prove, i controlli e l'archivio. I termini di consegna indicati dal trasformatore sono dati in base a stime e non costituiscono garanzia. Con riferimento a specifiche disposizioni saranno impegnativi soltanto se pattuiti per iscritto e salvo eventuali ritardi non determinati da colpa grave.

- 6) 6) **LIMITI DI RESPONSABILITA'**– Il committente non può pretendere il conseguimento dei risultati tecnicamente non realizzabili per la natura o lo stato della merce in relazione alle lavorazioni previste o comunque indispensabili. Il trasformatore non risponde: a) del risultato di lavorazioni di merci che abbiano subito precedenti lavorazioni, come ad esempio preparazione, candeggio, tintura, stampa o finitura; b) di difetti preesistenti nei filati o tessuti o di loro conseguenze nella lavorazione; c) dei difetti ed errori di lavorazione quando le disposizioni di lavorazione contengono indicazioni imprecise, insufficienti o errate; d) della riuscita della partita di prova, della pezza tipo e della conformità a queste della prima partita industriale; e) dei risultati quando le lavorazioni debbono essere eseguite su quantitativi di merce insufficienti per normale lavorazione; f) di tollerabili differenze di risultati tra diverse partite e frazioni di una stessa partita lavorate separatamente; g) dei cali di peso del filato e del tessuto, degli allungamenti e degli accorciamenti naturali; h) di difetti di lavorazione nei limiti determinati dalle caratteristiche merceologiche dei filati e tessuti lavorati.
- 7) **LIMITI DEGLI INDENNIZZI** – Quando i difetti eccedano i limiti previsti nel precedente articolo 6, l'indennizzo che il trasformatore dovrà corrispondere al committente non potrà superare il prezzo della lavorazione. Quando invece le lavorazioni abbiano intaccato in modo sostanziale la resistenza e la consistenza della merce, l'indennizzo sarà proporzionale al deprezzamento subito dalla stessa valutata al suo puro costo di produzione. Tuttavia, è in facoltà del trasformatore di sostituire la merce deteriorata con altra di uguali caratteristiche. Nessun indennizzo sarà dovuto qualora il committente abbia pagamenti pendenti.
- 8) **RECLAMI** – i reclami: a) sono ammessi entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della merce al committente od al terzo cui sia stata spedita per conto del committente stesso; b) Non possono riguardare falli e/o macchie su merce per le quali non sia stato richiesto dal committente il controllo prima della lavorazione; c) Possono riguardare soltanto merce per la quale sia stata resa possibile una precisa identificazione; d) Non possono riguardare merce che abbia subito lavorazioni o trasformazioni successive, compresi binatura, tessitura, maglificio taglio e/o confezione. Qualora il reclamo sia ammissibile, la merce dovrà essere esaminata presso il trasformatore. La merce potrà essere resa al trasformatore solo previa autorizzazione scritta. Qualsiasi reclamo segnalato dal cliente non lo esonera dal pagamento alla scadenza di tutti gli importi dovuti per i servizi resi.
- 9) **PREZZI E PAGAMENTI** – I prezzi sono riferiti alle quantità del greggio. Nel caso di lavorazione di merce in quantitativi inferiori al minimo stabilito del trasformatore, verrà addebitato al committente l'importo corrispondente a detto minimo. Per merce con



# G. TOSI SRL

Capitale Sociale € 1.767.000,00 I. V.

COD. FISC. / P. IVA 01195770126

Tel. 39 /0331 / 344811 - Fax 39 /0331 / 344890

Viale Dell'Industria 61 - 21052 Busto Arsizio (VA)

REA Varese 162075 – e-mail: info@gtosi.com

caratteristiche od esigenze particolari si stipuleranno per iscritto gli accordi relativi. I prezzi possono essere modificati dal trasformatore previa comunicazione al committente. Sono fatturati a parte: a) I trasporti, gli imballi, le confezioni, le spese di ammissione in temporanea importazione, i controlli iniziali e finali se richiesti, ecc. b) Le eventuali lavorazioni o rilavorazioni che si rendessero necessarie per cause dipendenti dello stato della merce o da esigenze particolari. I pagamenti delle prestazioni debbono essere eseguiti al domicilio del trasformatore. Eventuali reclami avanzati dal committente non esonerano il committente dal pagamento integrale dei beni o dei servizi resi alla data di scadenza, inclusi quelli oggetto del reclamo e sono applicabili soltanto se il cliente ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal presente documento. Il mancato pagamento del corrispettivo di prestazione avrà per effetto la costituzione in mora del debitore - con decadenza del beneficio del termine - e da quella data decorrerà l'interesse pari al prime rate ABI alla scadenza del termine maggiorato del 2%.

- 10) **GARANZIE** – Per convenienza espressa tutta la merce del committente giacente presso il trasformatore pur se non disposta e in qualsiasi stato si trovi, è costituita in pegno a garanzia di ogni credito del trasformatore, anche per merce lavorata in precedenza e già resa al committente.
- 11) **GIURISDIZIONE** – Il Foro competente per qualsiasi giudizio, anche di garanzia, connessione o continenza, è quello dichiarato espresso esclusivo nella cui giurisdizione trovasi la sede del trasformatore o un suo stabilimento. L'emissione di tratte, l'accettazione di assegni e contabili e qualsiasi altra modalità di pagamento, non modificano la competenza sopra indicata.
- 12) **CLAUSOLA ARBITRALE** – Per le controversie relative alla soluzione di questioni esclusivamente tecniche, le parti adiranno il Collegio Arbitrale che verrà costituito tra l'Associazione Italiana Industriali Tintori Stampatori e Finitori Tessili e l'altra competente Associazione Nazionale di categoria.